

La sezione speciale del « fondo » di cui al primo comma del presente articolo emanerà, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte.

Il regolamento sarà approvato e reso esecutivo con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, con facoltà di apportarvi modifiche ed integrazioni.

Contro le determinazioni della sezione speciale è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, da parte degli interessati al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale provvede in via definitiva.

Art. 17

Per far fronte agli obblighi derivanti dalla concessione delle fidejussioni, alla sezione speciale del fondo interbancario saranno attribuiti annualmente gli apporti statali di cui all'articolo 2.

Tutte le operazioni di credito agrario poste in essere in base alla presente legge sono soggette alle trattenute di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, trattenute che affluiscono alla sezione speciale del fondo interbancario, che interviene in sostituzione della garanzia prevista dalla legge medesima.

Affluiscono altresì alle disponibilità della sezione del fondo interbancario, per gli scopi ad essa demandati dalla presente legge un'aliquota pari a quella prevista dalla lettera *d*) del nono comma dell'articolo 36 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché gli interessi maturati sulle somme comunque affluite alla gestione, che saranno versate ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla « Sezione speciale del fondo interbancario di garanzia ».

La fidejussione prevista dalla presente legge non è cumulabile con gli altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato e delle regioni o comunque erogati da enti od istituti pubblici.

Le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento della sezione speciale, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere.

Art. 18

Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 per cento.

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore